



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **17 Ottobre 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **BENDIS s.r.l.**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/2000.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ Donatella Forni, Ivonne Casoni, Federico Vecchi ;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri ;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per la UILTuCS UIL, Naz. Le, Gabriele Fiorino.

PREMESSO CHE

- la **BENDIS s.r.l.** (d'ora in poi Società), svolgente attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori, dislocata su 17 unità aziendali diffuse nel territorio dell'Emilia Romagna delle Marche e del Veneto, con comunicazione del 22.09.2012 (Prot. n.32/0022021 del 10.10.2012), ha richiesto l'espletamento della procedura in epigrafe e, pertanto, questo Ministero, con nota del 15.10.2012 (Prot. n. 32/0022234) ha convocato le Parti sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alla difficile situazione economica vissuta dalla Società, che, come conseguenza indotta dalla nota crisi dei consumi a livello nazionale ha registrato, già a partire dal 2009 un calo del fatturato, confermato in misura crescente durante tutto l'arco del 2011 e nelle proiezioni in chiusura del primo trimestre del 2012 con previsioni di ulteriori perdite alla chiusura del corrente esercizio 2012. Tutto ciò è stato aggravato dai danni causati, per le sedi dell'Emilia Romagna, dove è ubicato circa il 90% dei punti vendita, dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio ca. Molte sedi sono rimaste chiuse per inagibilità con conseguente sospensione dell'attività. Ciò è avvenuto, tra l'altro, in una stagione caratterizzata da un picco di vendite nel settore di riferimento.
- A fronte della dichiarata fase di sofferenza, nel tentativo di limitarne i danni e mantenere i livelli occupazionali, le Parti hanno concordato di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

VISTO

che la Società in oggetto - inquadrata ai fini Inps nel "Settore commercio" avente all'attualità un organico complessivo di n. 71 dipendenti ai quali applica il CCNL Commercio - ha occupato, nel semestre precedente alla data di avvio della procedura in oggetto, una media superiore a 50 dipendenti.

CONSIDERATI

- **l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009**, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione;
- **l'art. 3 della Legge 28 Giugno 2012 n. 92**, che ha introdotto il comma 3/bis dell'art. 12 L. 223/1991, il quale dispone " *A decorrere dal 1° Gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;[..]*"

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale** - ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. e del D.M. 31826 del 18.12.2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30.03.09 - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 22.10.2012 e fino al 21.10.2013, con riguardo ad un numero massimo di **n. 64 lavoratori** - su un organico complessivo di 71 unità, ad esclusione di n. 5 apprendisti e di n. 2 responsabili con mansioni infungibili non interessati al trattamento di cassa - in forza presso la sede amministrativa e i 16 punti vendita della Società.
2. I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno collocati in **Cigs con equa applicazione del criterio della rotazione e con modalità verticale**, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e produttive della società con una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del **35%**;
3. Al fine della gestione degli esuberanti, la Società dichiara che offrirà al personale interessato alla Cigs la possibilità di ricollocazione tramite trasferimento presso altri punti vendita della Società compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative della stessa. La Società inoltre provvederà alla continua formazione del personale soggetto alla Cigs attraverso specifici piani finanziati a livello provinciale.
4. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
5. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, in sede territoriale, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

V. L. C. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

[Signature]